



Protocollo sulle modalità di cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato europeo delle regioni

(C/2024/2478)

La Commissione europea (di seguito «Commissione») e il Comitato europeo delle regioni (di seguito «Comitato»),

- visti il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 305 a 307 e l'articolo 263, nonché l'articolo 8 del Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai Trattati,
- visto il protocollo di cooperazione tra la Commissione e il Comitato firmato il 16 febbraio 2012,
- A. considerando che il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconoscono la dimensione territoriale dell'UE facendo riferimento al principio dell'autonomia, introducendo l'obiettivo della coesione territoriale e inserendo la dimensione regionale e locale in relazione al rispetto del principio di sussidiarietà;
- B. considerando che, nei casi previsti dai Trattati, la consultazione del Comitato è obbligatoria per la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio;
- C. considerando che l'approccio basato sulla governance multilivello e la solidarietà attiva ⁽¹⁾ sono strumenti importanti per la definizione e l'attuazione delle politiche dell'Unione europea, la Commissione e il Comitato si impegnano a una cooperazione e a un dialogo costanti e a lungo termine, per tutta la durata dei rispettivi mandati e nel pieno rispetto delle reciproche prerogative, e convengono quanto segue:

I. COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE LEGISLATIVE E DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Presidente della Commissione presenta gli orientamenti politici all'Assemblea plenaria del Comitato all'inizio del mandato della Commissione.
2. Il Comitato tiene conto di tali orientamenti politici nello sviluppare le sue priorità politiche e la pianificazione strategica dei suoi lavori consultivi, discutendone, se del caso, in una riunione tra il suo Presidente e il vicepresidente della Commissione responsabile dei rapporti con il Comitato.

(i) Programma di lavoro della Commissione

3. Nel primo semestre di ogni anno il Comitato adotta una risoluzione indirizzata alla Commissione in cui presenta le proprie posizioni essenziali in merito al programma di lavoro della Commissione per l'anno successivo.
4. Almeno una volta all'anno, durante il periodo di elaborazione del programma di lavoro della Commissione, si tiene una riunione fra il Presidente della Commissione o il suo vicepresidente responsabile dei rapporti con il Comitato e il Presidente del Comitato allo scopo di esaminare questioni di interesse comune, compreso l'impatto dei pareri del Comitato.
5. Il Presidente della Commissione o il suo vicepresidente responsabile dei rapporti con il Comitato presenta ogni anno al Comitato, nel quadro di un dibattito con i suoi membri in sessione plenaria, le priorità strategiche per l'anno successivo.

Il Comitato tiene conto delle priorità e delle scadenze della Commissione al momento di stabilire le proprie priorità politiche annuali e di organizzare i propri lavori.

⁽¹⁾ Come indicato nella relazione finale della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente» nonché nelle proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa.

(ii) Programmazione delle consultazioni

6. Almeno una volta all'anno, nonché ogniqualvolta opportuno, si tengono riunioni tra i servizi della Commissione e quelli del Comitato per discutere congiuntamente, in relazione al programma di lavoro della Commissione o ad altre iniziative annunciate pubblicamente, dei dossier chiave per i quali sono previste una cooperazione e una consultazione particolarmente strette degli enti locali e regionali, anche per quanto riguarda l'attuazione di politiche dell'Unione europea, nonché degli ambiti di intervento di tali politiche in cui l'elaborazione di pareri di prospettiva potrebbe fornire un contributo sostanziale.

(iii) Procedure nel quadro del processo legislativo*Scambio di informazioni e presenza della Commissione alle riunioni del Comitato*

7. La Commissione e il Comitato si scambiano, il più rapidamente possibile, tutti i documenti e le informazioni necessari.

8. I membri della Commissione sono invitati dal Presidente del Comitato a partecipare ai lavori del Comitato, e in particolare alle sessioni plenarie e alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, nonché ad attività straordinarie organizzate di comune accordo. I membri della Commissione possono prendere la parola nelle sessioni plenarie del Comitato qualora vengano discusse proposte legislative che rientrano nella loro sfera di competenze. In tali occasioni possono anche scegliere di rispondere alle domande dei membri del Comitato inviate prima del dibattito, anche a seguito di un precedente dibattito su questioni di interesse per gli enti locali.

9. Alti funzionari della Commissione possono essere ascoltati dall'Ufficio di presidenza del Comitato. I funzionari della Commissione responsabili dei dossier all'esame del Comitato partecipano, nella misura del possibile, alle riunioni delle commissioni del Comitato cui sono stati invitati per chiarire le proposte della Commissione e prendere atto delle posizioni espresse dai membri del Comitato.

Dialogo con gli enti regionali e locali

10. La Commissione riconosce il ruolo privilegiato del Comitato nei rapporti tra istituzioni, altri organi, organismi e agenzie dell'Unione europea e gli enti regionali e locali degli Stati membri.

11. Il Comitato consulta tempestivamente gli enti locali e regionali come fase a monte del processo politico.

12. Promuovendo lo sviluppo di un'Unione europea più partecipativa, e nel rispetto della sussidiarietà attiva e del programma «Legiferare meglio», il Comitato funge da forum istituzionale per esprimere il punto di vista degli enti locali e regionali e assicurare il dialogo dell'UE con questi enti.

Qualora la Commissione e il Comitato decidano di instaurare congiuntamente il dialogo con gli enti locali e regionali, la Commissione garantisce il pieno coinvolgimento del Comitato nella preparazione delle relative riunioni.

Dialogo strutturato con le associazioni

13. La Commissione e il Comitato organizzano congiuntamente un dialogo strutturato con le associazioni di enti locali e regionali e i parlamenti regionali con poteri legislativi a livello politico. Nel corso dell'anno, il dialogo può svolgersi nelle riunioni delle commissioni competenti del Comitato, nelle sessioni plenarie o in riunioni separate cui partecipano i membri responsabili della Commissione, nonché, eventualmente, in riunioni a livello di servizi.

Consultazioni

14. Nel rispetto delle prerogative di ciascun partner e in linea con la programmazione delle consultazioni di cui al punto 6, la Commissione coinvolge, se del caso, il Comitato e gli enti locali e regionali nei propri processi di consultazione, tenendo conto del ruolo specifico di questi enti territoriali nell'attuazione della legislazione dell'Unione europea.

Consultazioni facoltative

15. Una consultazione facoltativa dovrebbe essere presa in considerazione, e può essere definita congiuntamente, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la materia trattata rientra nelle competenze legislative o esecutive attribuite ad enti decentrati, siano essi regionali, locali o intermedi,
- la normativa unionale prevista o le misure nazionali da adottare per la sua attuazione possono incidere direttamente sui bilanci locali o regionali e/o sul funzionamento dell'amministrazione regionale o locale,
- l'azione unionale in questione può avere un impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale,
- il futuro atto legislativo è particolarmente sensibile dal punto di vista della sussidiarietà,
- le misure previste riguardano l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini europei sulle politiche dell'Unione europea negli ambiti di competenza del Comitato,
- le questioni in gioco riguardano le attività congiunte della Commissione e del Comitato in relazione alle politiche esterne dell'Unione europea di cui alla sezione IV.

Pareri di prospettiva e fase prelegislativa

16. In linea con la programmazione delle consultazioni di cui al punto 6, la Commissione e il Comitato discutono delle iniziative annunciate dalla Commissione, con l'obiettivo di individuare congiuntamente un certo numero di pareri di prospettiva in ambiti che rivestono particolare importanza per gli enti locali e regionali e nei quali il Comitato dispone di competenze e di adeguate fonti di informazione sul campo.

Le richieste di tali pareri di prospettiva sono comunicate al Comitato dal vicepresidente della Commissione responsabile dei rapporti con il Comitato. Le richieste di pareri di prospettiva sono accompagnate da un mandato specifico e da un quadro coerente di azioni da elaborare di comune accordo, compresi il fulcro e il calendario del contributo del Comitato a un'eventuale futura iniziativa della Commissione. Il Comitato adotta il parere di prospettiva in tempo utile per l'adozione di una proposta secondo la programmazione della Commissione. Il portale delle consultazioni pubbliche della Commissione e gli inviti ivi pubblicati a presentare contributi, nonché, all'occorrenza, il programma di lavoro della Commissione, costituiscono lo strumento principale per individuare gli argomenti per questo tipo di consultazioni.

Il seguito politico dei pareri di prospettiva dovrebbe essere assicurato dalla presenza di un membro della Commissione alla sessione plenaria del Comitato o di alti funzionari della Commissione alle riunioni della commissione competente del Comitato. In linea di principio, la Commissione fa riferimento al parere di prospettiva del Comitato nella valutazione d'impatto della propria proposta legislativa.

17. La Commissione e il Comitato collaborano per coinvolgere gli enti locali e regionali nelle consultazioni pubbliche della Commissione. La Commissione agevola la partecipazione degli enti locali e regionali e dei parlamenti regionali con poteri legislativi configurando in maniera adeguata i questionari e gli altri strumenti utilizzati per le proprie consultazioni. A tal fine, inoltre, la Commissione fornisce riscontri sufficientemente dettagliati e assicura visibilità ai punti di vista del Comitato, degli enti locali e regionali e dei parlamenti regionali nelle valutazioni d'impatto che accompagnano le proprie proposte. Per stimolare un tasso di risposta più elevato da parte degli enti locali e regionali, il Comitato sensibilizza tali enti riguardo all'importanza di cogliere le opportunità esistenti di essere consultati e di fornire un riscontro per contribuire all'elaborazione e all'attuazione delle politiche.

Nuove consultazioni

18. La Commissione può rinnovare la consultazione del Comitato sulle ripercussioni per gli enti locali e regionali di un risultato che sta emergendo dal processo legislativo.

Qualora, in qualsiasi fase del processo legislativo, la Commissione apporti delle modifiche sostanziali alla sua proposta successivamente alla consultazione iniziale del Comitato, e laddove i Trattati ne prescrivano la consultazione obbligatoria, la Commissione provvede a consultare nuovamente il Comitato. Il Comitato può rispondere alla nuova consultazione seguendo una procedura compatibile con i tempi e l'oggetto del processo legislativo. La Commissione prende in considerazione la risposta del Comitato alla nuova consultazione.

Seguito riservato ai pareri

19. Nei suoi pareri il Comitato può indicare gli emendamenti specifici che suggerisce di apportare alle proposte legislative della Commissione. Inoltre, in ciascuno dei suoi pareri, il Comitato inserisce una sintesi del suo contenuto.

20. Il Comitato trasmette quanto prima alla Commissione i pareri, le risoluzioni e gli eventuali altri atti consultivi da esso adottati, in particolare quando in essi esprima preoccupazioni in merito all'attuazione del principio di sussidiarietà.

21. Per consentire al Comitato di valutare regolarmente l'impatto dei suoi lavori, i servizi della Commissione gli forniscono risposte mirate, che illustrano la posizione della Commissione sugli emendamenti principali e le altre proposte chiave formulati nei pareri e nelle risoluzioni del Comitato e, se del caso, indicano in che modo sono stati presi in considerazione o spiegano le ragioni per cui non lo sono stati. In tale occasione la Commissione risponde altresì, ove pertinente, alle preoccupazioni espresse dal Comitato in materia di sussidiarietà. La Commissione si adopera per trasmettere le sue risposte entro un termine massimo di tre mesi. Tali risposte possono essere integrate da uno scambio politico in merito a determinati pareri.

Se accettate dalla Commissione, le modifiche suggerite in relazione alle proposte legislative sono integrate, per quanto possibile, nelle eventuali proposte modificate.

II. COOPERAZIONE NELLE ATTIVITÀ TEMATICHE

22. La Commissione e il Comitato europeo delle regioni concordano sulla necessità di intensificare la cooperazione allo scopo di incrementare le sinergie tra le rispettive attività, in particolare nel quadro degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale fissati dai Trattati, specie per quanto riguarda l'attuazione della cooperazione transfrontaliera, interregionale e transnazionale. Nel quadro del presente protocollo possono essere approvati specifici piani d'azione tematici e conclusi altri accordi bilaterali di cooperazione tra, da un lato, a seconda dei casi, la Commissione e/o servizi della Commissione e, dall'altro, il Comitato, al fine di rafforzare l'attuazione di obiettivi politici comuni nonché la gestione congiunta di piattaforme e reti destinate alle città e alle regioni.

23. In linea generale, per quanto riguarda le attività di interesse comune e in particolare quelle che il Comitato conduce su iniziativa della Commissione e che vanno al di là delle consultazioni, la Commissione è pronta a cooperare all'organizzazione e allo svolgimento di tali attività nel modo più appropriato e nei limiti dei mezzi disponibili, anche mediante un sostegno logistico e/o finanziario. La Commissione può prendere in considerazione la possibilità di distaccare membri del personale, nella misura delle disponibilità, nell'interesse dei servizi e su una base di reciprocità.

Il semestre europeo

24. La Commissione riconosce che in molti Stati membri le politiche finanziarie e di bilancio nazionali sono fortemente influenzate dagli attori politici locali e regionali. Per rafforzare il ruolo di questi attori, la Commissione e il Comitato promuovono attivamente un coinvolgimento adeguato degli enti locali e regionali nel semestre europeo, che rispecchi le competenze e le responsabilità cruciali di tali enti nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme. Il Comitato può invitare il membro responsabile della Commissione a discutere del semestre europeo nel corso di una sessione plenaria o della riunione di una propria commissione.

Cooperazione transfrontaliera e gruppo europeo di cooperazione territoriale

25. La Commissione si adopera, con il sostegno del Comitato, per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi alla cooperazione transfrontaliera e promuove il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). Il Comitato, incaricato di compilare il registro di tutti i GECT esistenti, provvede affinché la Commissione sia informata riguardo a tutti i nuovi GECT e affinché queste informazioni siano pubblicate nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

III. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ, DELLA GOVERNANCE MULTILIVELLO E DEL MIGLIORAMENTO DELLA LEGISLAZIONE («LEGIFERARE MEGLIO»)

Un'assemblea di rappresentanti politici degli enti regionali e locali

26. La Commissione riconosce il ruolo privilegiato del Comitato in quanto assemblea di rappresentanti politici degli enti regionali e locali dell'Unione europea. Essa coopera strettamente con il Comitato nell'attuazione dell'articolo 2 del Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche mediante la consultazione, ove pertinente, del Comitato nella fase prelegislativa, onde assicurarsi di tener conto della dimensione regionale e locale delle azioni previste.

Qualora lo ritenga opportuno alla luce del lavoro da svolgere, la Commissione chiede altresì al Comitato di partecipare a gruppi di esperti su temi di rilevanza diretta per le città e le regioni. Basandosi delle competenze specifiche che potrebbe fornire, il Comitato può a sua volta proporre alla Commissione di essere invitato a far parte di tali gruppi, fermo restando che la decisione sulla loro composizione rimane in ogni caso prerogativa esclusiva della Commissione, conformemente alle norme pertinenti da essa adottate ^(?).

La Commissione e il Comitato si adoperano in modo collaborativo per dare vita a una cultura della sussidiarietà attiva. La Commissione e il Comitato concordano sull'opportunità che le decisioni siano prese al livello più vicino ai cittadini e con lo strumento più appropriato per conseguire i loro obiettivi nel modo più efficace possibile. Nella programmazione delle consultazioni di cui al punto 6 e nel corso dei loro regolari contatti annuali, la Commissione e il Comitato individuano le iniziative legislative previste che richiedono un'attenzione particolare alla sussidiarietà, alla proporzionalità e all'applicazione dei principi di una migliore legislazione.

27. Nello spirito della «sussidiarietà attiva», il Comitato fornisce informazioni e valutazioni basate sui fatti in merito all'impatto e al valore aggiunto, a livello locale e regionale, della legislazione dell'UE esistente e di quella prevista.

Il Comitato utilizza a questo scopo le sue piattaforme e le sue reti. Il Comitato riassume le sue attività in questo campo in una relazione annuale che trasmette alla Commissione. Se del caso, la Commissione facilita il contributo di queste reti al proprio lavoro di miglioramento della legislazione.

La Commissione e il Comitato rafforzano la loro cooperazione in materia di valutazioni d'impatto territoriale, verifica rurale, valutazione delle modalità di attuazione della legislazione a livello locale e regionale e previsione strategica, e a questo scopo possono, se del caso, approvare piani d'azione. Essi proseguono la loro cooperazione nell'ambito del sistema europeo di analisi strategica e politica (ESPAS).

Per quanto riguarda in particolare le valutazioni d'impatto territoriale della legislazione dell'Unione europea, il Comitato esamina le future iniziative dell'UE in relazione agli «inviti a presentare contributi» e segnala le iniziative con impatti territoriali potenzialmente asimmetrici che la Commissione dovrebbe analizzare, nelle proprie valutazioni d'impatto, conformemente agli orientamenti e strumenti per legiferare meglio. A tale proposito, la Commissione può avvalersi del sostegno del Comitato nella preparazione delle proprie valutazioni d'impatto. La Commissione promuove la partecipazione dei suoi servizi pertinenti ai seminari sulle valutazioni d'impatto territoriale organizzati dal Comitato.

28. Nel corso dell'intero processo legislativo il Comitato presta un'attenzione particolare al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte legislative dell'Unione, tenuto conto delle disposizioni in vigore e delle modifiche previste. A questo scopo, il Comitato si avvale delle competenze specifiche del suo gruppo direttivo «Legiferare meglio e sussidiarietà attiva» e trasmette alla Commissione le raccomandazioni formulate da tale gruppo. Il Comitato dà il suo contributo operativo alle iniziative attuali e future volte a mantenere aggiornato l'*acquis* dell'Unione europea, si avvale dell'esperienza degli enti locali e regionali in materia di legislazione attraverso la propria rete di hub regionali per il riesame dell'attuazione delle politiche dell'UE (RegHub) e mantiene stretti contatti con i parlamenti regionali con poteri legislativi.

In tale contesto la Commissione e il Comitato lavorano insieme nell'intero ciclo di elaborazione delle politiche dell'Unione europea, nel pieno rispetto delle rispettive competenze e del principio di leale cooperazione.

La Commissione e il Comitato utilizzano la griglia di valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità concordata dall'apposita task force per promuovere una comprensione comune e un'applicazione più efficace dei relativi principi da parte delle istituzioni e degli altri organi unionali, nazionali e subnazionali cui i Trattati assegnano un ruolo nella preparazione della nuova legislazione dell'UE e/o di cui menzionano la possibile partecipazione al controllo di sussidiarietà

^(?) Decisione C(2016) 3301 della Commissione.

sulla stessa. La Commissione e il Comitato condividono periodicamente informazioni in materia di controllo del principio di sussidiarietà, soprattutto nel caso di pareri pertinenti dei parlamenti nazionali e regionali. Se, nel corso del processo legislativo, il Comitato nutre forti preoccupazioni riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà, ne informa immediatamente i colegislatori e la Commissione.

29. La Commissione utilizza i contributi forniti dal Comitato nella propria relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali.

IV. LA DIMENSIONE ESTERNA DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

30. Il Comitato svolge – anche su richiesta della Commissione – attività riguardanti la dimensione esterna delle politiche dell'Unione europea laddove gli enti locali e regionali hanno competenze riconosciute sul piano istituzionale. La cooperazione tra la Commissione e il Comitato – che coinvolge altresì, se del caso, nella misura del possibile e su iniziativa e richiesta della Commissione, le delegazioni dell'UE nei paesi terzi – verte in particolare sui seguenti ambiti:

- (a) il sostegno al processo di allargamento e la partecipazione alla politica di preadesione dell'Unione europea, anche attraverso i comitati consultivi misti e i gruppi di lavoro del Comitato, e l'organizzazione del convegno annuale della Giornata dell'allargamento;
- (b) il sostegno alla politica di vicinato, soprattutto tramite le piattaforme istituzionali istituite dal Comitato come l'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) e la Conferenza degli enti regionali e locali per il partenariato orientale (Corleap),
- (c) la promozione della democrazia regionale e locale e dello sviluppo di capacità nei paesi terzi, e in particolare nei paesi candidati all'adesione, candidati potenziali e vicini, se del caso anche attraverso la cooperazione tra pari;
- (d) il sostegno alle politiche e alle posizioni dell'Unione europea: a tal fine, la Commissione può anche invitare il Comitato, su richiesta di quest'ultimo e qualora le condizioni giuridiche, tecniche e diplomatiche lo consentano, a partecipare in qualità di osservatore, nell'ambito di delegazioni ufficiali dell'UE, a conferenze internazionali riguardanti ambiti d'intervento che presentano una dimensione territoriale;
- (e) lo scambio di informazioni: il Comitato informa la Commissione in merito alle prossime conferenze internazionali e missioni di osservazione cui esso parteciperà, sulla base dei propri accordi bilaterali con le organizzazioni internazionali, e la Commissione può, di conseguenza, invitare il/i rappresentante/i pertinente/i del Comitato ad una riunione preparatoria (briefing);
- (f) lo sviluppo e la valorizzazione della cooperazione decentrata, soprattutto fornendo un sostegno comune e costante ad ATLAS e al Portale e al Forum «Città e regioni per i partenariati internazionali»;
- (g) la cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea e i paesi del vicinato;
- (h) lo sviluppo e la promozione della cooperazione in relazione alla localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- (i) il rafforzamento dei rapporti dell'Unione europea con i paesi che hanno una struttura federale o fortemente regionalizzata o decentrata.

V. POLITICA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

31. La Commissione e il Comitato operano a stretto contatto nel campo della comunicazione e dell'informazione e collaborano per attuare una robusta politica di comunicazione decentrata a livello regionale e locale. A questo proposito essi riconoscono il ruolo svolto dagli enti locali e regionali nel fornire ai cittadini informazioni precise sulle varie politiche dell'Unione europea.

32. La Commissione e il Comitato collaborano in particolare per organizzare eventi che presentano un interesse per gli enti locali e regionali. Contribuiscono inoltre congiuntamente a garantire la copertura mediatica di tali eventi.

Facendo leva sull'esperienza positiva acquisita, la Commissione e il Comitato collaborano nella comunicazione delle priorità pertinenti dell'Unione europea.

La Commissione e il Comitato valutano la possibilità di condividere strumenti di monitoraggio dei media e conoscenze specifiche in materia.

33. Le iniziative comuni nel campo della comunicazione, che vengono definite e aggiornate periodicamente, privilegiano i seguenti aspetti:

- la cooperazione tra gli uffici di rappresentanza dell'Unione europea negli Stati membri e i membri del Comitato, a sostegno delle reciproche attività di comunicazione e sensibilizzazione a livello nazionale, regionale e locale. Le strutture delle rappresentanze della Commissione negli Stati membri sono disponibili, di comune accordo, per le iniziative del Comitato, ove ciò sia opportuno nonché possibile dal punto di vista logistico. Se del caso, si può anche valutare la necessità di consultare gli uffici d'informazione del Parlamento europeo;
- l'intensificazione della cooperazione a sostegno dello sviluppo di attività mirate, rivolte ai cittadini, a livello locale e regionale, anche tramite media locali e regionali e social media, per promuovere iniziative locali e regionali finanziate dall'Unione europea e migliorare le sinergie con le associazioni nazionali di rappresentanti eletti a livello regionale e locale;
- la cooperazione in materia di produzione e diffusione di materiale audiovisivo per comunicare ai media, alle parti direttamente interessate e al pubblico in generale informazioni sulle politiche europee e sugli eventi locali e regionali con la partecipazione di membri del collegio dei commissari europei. In questo aspetto rientra la partecipazione del Comitato alla rete dei corrispondenti audiovisivi della Commissione e al comitato editoriale di «Europe by Satellite» (EbS), come pure la diffusione di materiale fornito dal Comitato;
- la cooperazione per quanto riguarda l'opinione pubblica, mediante lo scambio di informazioni e riscontri sulle indagini di Eurobarometro d'interesse per il Comitato e/o tramite le indagini di Eurobarometro che presentano una dimensione regionale e/o locale, ove ciò sia possibile;
- la cooperazione in materia di sviluppo di strumenti online come siti web e newsletter, nel quadro del comitato editoriale interistituzionale, allo scopo di mettere a punto canali aperti di informazione e comunicazione con il pubblico;
- la cooperazione in materia di contatti con le comunità locali – attraverso il coinvolgimento diretto dei rappresentanti eletti a livello regionale e locale – ad esempio nello sviluppo di programmi comuni per l'organizzazione congiunta di dialoghi locali. Dando seguito alle raccomandazioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, verranno sviluppati un'azione congiunta e un partenariato organizzativo. Il Comitato e la Commissione puntano a migliorare le sinergie e l'integrazione strutturando la cooperazione nelle proprie reti, con le quali si sforzano di raggiungere oltre un milione di politici europei eletti a livello locale e regionale, come le già esistenti reti dei consiglieri locali dell'UE e Costruire l'Europa con i consiglieri locali (BELC). Si tratta di operare con una gestione comune che garantisca un buon coordinamento, con l'obiettivo di razionalizzare le azioni e i servizi e facilitare scambi e riscontri regolari, aprendo la strada alla definizione di un progetto comune congiunto.

VI. QUESTIONI AMMINISTRATIVE

34. Nell'ambito delle risorse umane, la Commissione e il Comitato nutrono un interesse comune per la massimizzazione degli incrementi di efficienza, la condivisione delle buone pratiche, la creazione di economie di scala e l'agevolazione della cooperazione amministrativa e dell'arricchimento reciproco.

Nel quadro del presente protocollo, ulteriori ambiti di cooperazione amministrativa e logistica possono eventualmente essere concordati mediante accordi specifici, anche a livello di servizi.

Fatto a Bruxelles il 20 marzo 2024

Per la Commissione
Maroš ŠEFČOVIČ
Vicepresidente esecutivo

Per il Comitato delle regioni
Vasco ALVES CORDEIRO
Il presidente